EPICA
Esperienze Professionali Integrate
Commercialisti e Avvocati

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2025: SINTESI DELLE NOVITÀ FISCALI

In data 15 ottobre 2024 il Governo ha approvato il Disegno di Legge di Bilancio per il 2025.

Il provvedimento ha iniziato in questi giorni il percorso parlamentare, con l'obiettivo della definitiva approvazione entro il corrente anno.

Il Disegno di legge annuncia una serie di future possibili misure di carattere fiscale che vengono di seguito sintetizzate.

- **Articolo 2, commi 1-8 – *Misure concernenti l'IRPEF*:**
  - Viene resa strutturale la riduzione da 4 a 3 aliquote IRPEF (23, 35 e 43%);
  - Vengono aumentate da 1.880 a 1.955 euro le detrazioni da lavoro dipendente per redditi fino a 15.000 euro;
  - Viene prevista la corresponsione di una somma in percentuale al reddito ai titolari di reddito da lavoro dipendente complessivo non superiore a 20.000 euro (dal 7,1% con reddito inferiore a 8.500 euro fino a 4,8% con reddito superiore a 15.000);
  - Viene riconosciuta una detrazione ai titolari di reddito da lavoro dipendente pari a 1.000 euro tra 20.000 e 32.000, tra 32.000 fino a 40.000 progressivamente decrescente per azzerarsi oltre i 40.000.

- **Articolo 2, comma 9 – *Riordino delle detrazioni fiscali*:**
  - Vengono introdotti, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

- **Articolo 2, comma 10 – *Detrazioni per familiari a carico*:**
  - Viene previsto che la detrazione si applichi solo con riferimento a figli di età inferiore a 30 anni; viene limitata ai soli ascendenti e viene esclusa per cittadini extra-UE in relazione ai familiari residenti all'estero.

- **Articolo 3 – *Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA*:**
  - È previsto che nella determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP degli intermediari finanziari le quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 siano differite, in quote costanti, rispettivamente al periodo d'imposta in corso al

31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi ed al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi;

- Con esclusivo riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, si introduce, per le società che partecipano al consolidato fiscale e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante, una limitazione temporanea all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE.

- **Articolo 4 – *Misure in materia di imposta sui servizi digitali e cripto attività*:**
  - Viene estesa la platea dei soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax) mediante l'eliminazione delle soglie attualmente previste;
  - Viene modificata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività, innalzandola al 42 per cento (attualmente al 26%).

- **Articolo 5 – *Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni*:**
  - Viene introdotta a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola;
  - Possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziate e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva;
  - In linea generale, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva;
  - Aliquota imposta sostitutiva pari al 16%;
  - No a rivalutazione per partecipazioni detenute da società o enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione e che soddisfano i requisiti PEX;
  - Viene introdotta a regime anche la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola;
  - Entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno, ai fini della determinazione delle plusvalenze;
  - Si considera il valore del terreno al 1° gennaio dell'anno di esercizio dell'opzione;
  - Aliquota imposta sostitutiva pari al 16%;
  - Possibile rateizzare.

- **Articolo 7 – *Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi*:**
  - Viene modificata la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi *plugin*.

- **Articolo 8 – *Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici*:**
  - Viene modificata la disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le norme rimodulano i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo altresì regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  - Si interviene anche sulla disciplina del superbonus in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nell'anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.

- **Articolo 9 – *Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati*:**
  - Vengono introdotte norme volte a favorire una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico;
  - In materia di locazioni per finalità turistiche, di locazioni brevi, di attività turistico-ricettive, viene modificata sulla disciplina del codice identificativo nazionale (CIN), e si prevede la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l'Agenzia delle entrate;
  - Viene riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

- **Articolo 10 – *Misure in materia di tracciabilità delle spese:***
  - Viene limitata la deducibilità di alcune tipologie di spesa, ai fini delle imposte sui redditi, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili, per esempio rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto non concorrono a formare il reddito se tali spese sono effettuate con metodi tracciabili, così come le spese di rappresentanza;
  - Tali disposizioni sono estese anche all'IRAP.

- **Articolo 11 – *Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita*:**
  - Viene previsto che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita l'imposta di bollo dovuta sia versata annualmente e non al momento del rimborso o del riscatto.

- **Articolo 15 – *Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri*:**
  - Viene previsto che, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia – Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri, i lavoratori frontalieri possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.
  - Viene estesa anche al reddito di tali lavoratori frontalieri la disciplina del TUIR che ne prevede la determinazione sulla base delle retribuzioni convenzionali.

- **Articolo 17 – *Mutui per la prima casa*:**
  - Si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2027 (dal 31 dicembre 2024) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età;
  - La disposizione, inoltre, differisce alla medesima data l'applicazione di alcune norme a supporto nell'accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose.

- **Articolo 67 – *Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa*:**
  - Viene estesa ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concerne esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.

- **Articolo 68 – *Misure fiscali per il welfare aziendale*:**
  - Viene introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025; l'esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a determinate condizione;

- Viene inoltre prevista (solo per 2025, 2026 e 2027) una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per fringe benefits. Il regime transitorio più favorevole consiste: nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale;
- Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

- **Articolo 70 – *Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni*:**
  - Viene disposta una proroga dell'incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due.

- **Articolo 73 – *Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese*:**
  - È disposta un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2027 al credito d'imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione. Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta.

- **Articolo 74 – *Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo*:**
  - Viene riconosciuto un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo.

- **Articolo 75 – *Nuova Sabatini*:**
  - Viene rifinanziata l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

- **Articolo 77 – *Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica*:**
  - Viene esteso al 2025 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Il medesimo comma fissa a 1,6 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta.

- **Articolo 79 – *Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico*:**
  - Vengono previste agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale (criteri, condizioni e modalità da definirsi con l'adozione di un decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame).

- **Articolo 81 – *Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno*:**
  - Disposizioni di completamento della disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per gli anni dal 2018 al 2022.

- **Articolo 96 – *Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*:**
  - È previsto il differimento dei termini per la modifica, da parte delle regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale regionale sull'imposta sui redditi per l'anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell'IRPEF disposta dall'articolo 2 del disegno di legge.

- **Articolo 99 – *Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*:**
  - È previsto il differimento dei termini per la modifica, da parte dei comuni, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale comunale sull'imposta sui redditi per l'anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell'IRPEF disposta dall'articolo 2 del disegno di legge.

- **Articolo 105 – *Modifiche al Codice di procedura civile*:**
  - Viene modificato il Codice di procedura civile, introducendo il nuovo art. 307-bis, che prevede l'estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato.

- **Articolo 112 – *Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica*:**
  - Viene prevista l'integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale degli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato, anche in modo indiretto, un contributo di entità significativa con un rappresentante del MEF;
  - Il livello di significatività del contributo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del MEF, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
  - In sede di prima applicazione il predetto livello di significatività è stabilito nell'importo di 100.000 euro annui;
  - Vengono previste tempistiche e le modalità di tale integrazione;

- Vengono assegnati compiti al suddetto rappresentante: monitoraggio della spesa e resoconto delle risultanze dell'attività di controllo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- Vengono estese alle società su individuate le misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi;
- Le disposizioni non si applicano alle società controllate da regioni o enti locali e alle società partecipate da regioni o enti locali.

- **Articolo 114 – *Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option*:**
  - Viene stabilito che i componenti negativi imputati a conto economico relativi ai piani di stock option sono deducibili da parte dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS solo al momento dell'avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.

Treviso, 11 novembre 2024

A cura del Dr. Damiano Casadei e della Dr.ssa Giulia Granello